

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(157)

INDICE

RESOCONTI:	Pag.		Pag.
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI	35	FINANZE E TESORO (6°)	
RIUNITE (<i>Giustizia-2° e Lavoro-11°</i>)	35	— <i>Sottocommissione pareri</i>	46
AFFARI COSTITUZIONALI (1°)	38	LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)	40
AFFARI ESTERI (3°)	39	AGRICOLTURA (9°)	42
BILANCIO (5°)		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	46	— <i>Sottocommissione per l'accesso</i>	45

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta ha inizio alle ore 16,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

1) *Doc. IV*, n. 47, contro il senatore Giovanni Battista Urbani, per la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 103, comma nono, del codice stradale (inosservanza del limite di velocità).

Dopo una breve esposizione preliminare del Presidente, la Giunta unanime delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Manente Comunale di redigere la relazione per l'Assemblea;

2) *Doc. IV*, n. 48, contro il senatore Alfredo Trifogli, per inosservanza di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (articoli 271, 314 e 324 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Il Presidente illustra i fatti posti a base della domanda.

Viene quindi introdotto il senatore Trifogli, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Risponde successivamente a domande rivoltegli dal Presidente e dai senatori Iannarone, Guarino e Lapenta.

Congedato il senatore Trifogli, si apre la discussione, nella quale intervengono i senatori Guarino, Lapenta e il Presidente.

Infine la Giunta unanime delibera di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere e dà mandato al senatore Guarino di stendere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Riforma della legislazione cooperativistica** » (70),
d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri.

« **Riforma della legislazione cooperativistica** » (868),
d'iniziativa dei senatori Di Marino ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Garoli sottolinea anzitutto le finalità perseguite con la presentazione del disegno di legge n. 868, inteso a rimuovere gli indugi, da parte governativa, nel portare avanti l'elaborazione della nuova legislazione cooperativistica, indugi che, dopo lo svolgimento della fondamentale Conferenza nazionale della cooperazione, non possono più giustificarsi. Osserva quindi che tale disegno di legge non vuole contrapporsi politicamente al disegno di legge n. 70, bensì soltanto rispecchiare più compiutamente le posizioni

della sinistra e gli indirizzi auspicati dalle grandi associazioni nazionali di rappresentanza. Precisa quindi che il Gruppo comunista intende venire ad un incontro costruttivo con le più importanti parti politiche, e rileva con soddisfazione che i relatori hanno recepito lo spirito che in tal senso anima la nuova iniziativa legislativa. Dopo aver condiviso i rilievi del relatore Pacini sulla portata che l'accordo tra i sei partiti ha avuto anche in tema di cooperazione, avendo puntualizzato il ruolo della cooperazione stessa nello sviluppo della nostra società, esprime la fiducia — pur senza consentire ad un eccessivo ottimismo, in vista delle molte diversità fra i due testi — che sia oggi possibile dare al movimento cooperativistico, che va assumendo dimensioni imponenti, una legislazione adeguata, in tutti i suoi aspetti, come si attende da gran tempo.

Ritiene che massimo caposaldo di una tale legislazione debba essere il precludere lo sviluppo — purtroppo rilevante negli ultimi tempi — di forme cooperativistiche atipiche, perseguiti fini speculativi o privatistici, ovvero nelle quali il peso economico eccessivo di singoli soci altera la fisionomia istituzionale dell'ente. A tal fine ritiene necessario predisporre uno schema normativo unico, che comprenda anche le cooperative regolate da leggi speciali. Di fronte alla questione, sollevata da più parti, circa i limiti da darsi a questa inclusione in una comune disciplina delle cooperative di credito, di assicurazione, dei consorzi agrari, dell'edilizia, riservandosi di precisare in dettaglio le soluzioni proposte dal suo Gruppo, nel seguito dell'esame, dichiara intanto che l'inclusione deve essere intesa nel senso che tutti gli enti cooperativistici debbano uniformarsi alle finalità essenzialmente proprie della cooperazione, senza tuttavia rinunciare per principio a studiare norme particolari, ad esempio per quanto concerne il settore del credito, anche tenendo conto dell'avviso della 5ª Commissione. Ritiene peraltro che non si possa continuare a fondare la disciplina della cooperazione sullo schema offerto dal codice civile, nè consentire l'attuale dispersione delle competenze in materia

di vigilanza fra diversi Ministeri, dovendosi invece concentrare tali competenze sul Ministero del lavoro, che potrebbe opportunamente ampliare in tal senso la propria denominazione.

Si sofferma quindi sulla proposta, contenuta in entrambi i disegni di legge, di prevedere una forma semplificata di cooperazione, osservando come le « unità cooperative » potranno favorire l'inserimento nello schema cooperativistico di modeste associazioni di fatto che spesso operano in dure condizioni e senza alcuna agevolazione. Al tempo stesso ritiene che l'inconveniente denunciato, in particolare dal senatore Maccarone, riguardo al pericolo di favorire in tal modo il formarsi di cooperative spurie, potrà essere evitato con una opportuna formulazione delle norme, e in particolare salvaguardando il rispetto dei principi essenziali della cooperazione: la parità di diritti fra i soci, il voto unico *pro capite*, il controllo democratico sulla validità degli atti.

Per quanto attiene alle possibilità di accesso nelle cooperative di persone giuridiche con varia configurazione, previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 868, condivide le preoccupazioni espresse dal relatore Scamarcio circa il pericolo di deformazioni assai temibili dell'istituto cooperativistico, ma ritiene che anche questa normativa potrà essere riformulata in modo da evitare il pericolo stesso.

In relazione ai rilievi critici espressi dal relatore Pacini sulla nuova configurazione data nel disegno di legge n. 868 alla materia della vigilanza, premette anzitutto che la sua parte politica vuole controlli seri sulle cooperative, tali da far sì che gli incentivi pubblici siano riservati solo a cooperative rispettose dei principi mutualistici e di ogni altro requisito fondamentale che la cooperazione deve avere. Ritiene, d'altra parte, che la normativa proposta favorisca tale finalità, in particolare coinvolgendo la responsabilità delle Regioni mediante un adeguato decentramento dei controlli, che si inserisce nel più ampio problema del decentramento regionale, a seguito dei decreti di attuazione della legge n. 382. In tale dire-

zione ritiene che si possa modificare positivamente il ruolo attuale dello « Stato apparato », mentre il criticato affidamento obbligatorio ad associazioni nazionali, sempre per la vigilanza, tende ad una maggiore uniformità dei controlli e a un rafforzamento dei principi su cui è basata la cooperazione.

Il senatore Garoli conclude precisando che le sue dichiarazioni hanno voluto dare soltanto una prima risposta alle questioni sollevate: occorrerà una discussione dettagliata ed un impegno unitario per arrivare, con un ampio consenso, a norme giuridiche che favoriscano realmente la cooperazione libera e volontaria, mutualistica e democratica, operante, nel suo ruolo essenziale — a fianco dell'economia pubblica e di quella privata — per lo sviluppo del Paese.

Il senatore Ferralasco, premesso che non si vuole in alcun modo andare ad uno scontro fra tesi opposte, bensì incontrarsi per rifare radicalmente una legislazione che tutti ritengono superata, afferma che il principio fondamentale della nuova legislazione dovrà essere quello di promuovere lo sviluppo di una cooperazione funzionale, usando gli incentivi occorrenti, ma senza sconfiggere nell'assistenzialismo. In tal senso ritiene necessari vincoli meno stretti al cooperativismo, ma una maggiore attenzione sulla concessione degli aiuti, certamente indispensabili nella fase di decollo, e che però in fase di gestione avviata possono portare a deprecabili tendenze assistenziali. Gli enti cooperativistici dovranno sempre aver presente la necessità di muoversi nell'ambito dell'economia, senza che, in caso diverso, le conseguenze finanziarie negative possano ricadere sull'ente pubblico: a tal fine gli organi di vigilanza dovranno disporre di ogni potere necessario per svolgere un reale controllo.

Per quanto attiene al decentramento regionale della vigilanza straordinaria, proposto con il disegno di legge n. 868, afferma che le prospettate difficoltà di ordine costituzionale possono essere superate, tenendo conto che l'articolo 117 della Costituzione consente qualunque decentramento, purché effettuato in via di delega: la delega stessa può costituire uno strumento adeguato per

imporre un quadro generale di coordinamento, che eviti il diversificarsi delle politiche regionali di controllo in direzioni lasse o comunque non approvabili. Sempre nell'ordine di tali finalità, ritiene assai utile il concentrare le competenze statali nel Ministero del lavoro, ed il valorizzare pienamente il ruolo dell'istituendo Consiglio superiore della cooperazione.

Riguardo alle difficoltà emerse, nel corso del dibattito, per il settore del credito, ed in generale per gli enti cooperativistici operanti in settori particolari, ritiene opportuno un chiarimento concettuale, nel senso che non si debba parlare di cooperative speciali, bensì di cooperative, eventualmente anche atipiche, operanti in campi speciali. In tale quadro devono essere intese le cooperative di servizi, prevalentemente di carattere economico, ma operanti anche nel settore sanitario e in quello culturale, che oggi assumono un grande sviluppo, recando favorevoli prospettive per l'assorbimento della disoccupazione giovanile — unitamente alle cooperative agricole — e nel promuovere il passaggio ad una società meno consumistica. Condivide infine i rilievi del senatore Garoli sull'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 868, nell'intesa che la norma possa essere riformulata in modo da evitare i pericoli prospettati dal relatore Scarmacio, ed in particolare l'invasione della cooperazione da parte della mano pubblica, che porta con sé tendenze assistenziali.

Il senatore Ferralasco conclude esprimendo l'avviso che la prevista Sottocommissione potrà risolvere, con un serio e assiduo lavoro, le difficoltà individuate nei vari interventi, con la piena partecipazione del Gruppo socialista, che è legato sempre ai principi suoi peculiari, e tuttavia è disponibile ad un incontro con le principali forze politiche, che possa dare al Paese un'opera legislativa fondamentale per il suo progresso.

Il presidente Viviani dà lettura di un emendamento presentato a nome del Governo dal sottosegretario Mazzarrino, sostitutivo dell'articolo 7 di entrambi i disegni di legge. La normativa proposta riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 7 del disegno di legge n. 70, aggiungendovi la preci-

sazione che la futura legge non debba applicarsi alle cooperative di credito.

Le Commissioni riunite approvano quindi la proposta, avanzata a suo tempo dai relatori, per la costituzione di una Sottocommissione incaricata dell'esame dei due disegni di legge e dell'emendamento ora presentato, a termini dell'articolo 43, comma secondo, del Regolamento. La Sottocommissione sarà composta dai senatori Beorchia, Romei, Garoli, Maccarrone, Ferralasco, Abbadessa, Vinay, Pazienza, Occhipinti, Montale e sarà presieduta dai relatori Scamarcio e Pacini, nell'intesa che i Gruppi possano sostituire in qualunque momento i rispettivi componenti. Si conviene infine che la Sottocommissione debba completare i propri lavori nel termine di due mesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Darida.

La seduta ha inizio alle ore 16,35.

In apertura di seduta il presidente Murmura manifesta rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo e sospende i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17).

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (991), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

(Discussione e approvazione).

Riferisce favorevolmente sul disegno di legge il senatore Lepre, sottolineando che la norma in discussione tende ad attribuire,

presso ciascuna Camera, il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della legge sul finanziamento ai partiti politici, anche alle componenti parlamentari delle formazioni politiche regionali indipendentemente dal risultato che esse abbiano conseguito nelle elezioni per l'altro ramo del Parlamento. Come noto la suddetta lettera *b*) prevede che il 23 per cento dell'intera somma erogata dallo Stato (15 miliardi annui per il Senato) venga ripartito in misura uguale fra le rappresentanze parlamentari dei partiti nazionali e fra le rappresentanze parlamentari di movimenti e formazioni politiche regionali elette nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Dopo che i senatori Modica, De Matteis e Vittorino Colombo hanno dichiarato, a nome — rispettivamente — dei Gruppi comunista, socialista e democratico cristiano, di essere favorevoli al provvedimento, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (744), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Murmura riepiloga il dibattito svoltosi il 30 novembre.

Il sottosegretario Darida, nel fornire gli elementi di documentazione richiesti, precisa che nell'ambito dell'amministrazione del Ministero dell'interno i soggetti interessati alla normativa sono dodici, mentre il numero complessivo degli stessi per tutta la amministrazione dello Stato dovrebbe aggirarsi attorno alle venticinque unità.

Fa presente altresì che la decorrenza del provvedimento è fissata al primo gennaio 1973 perchè quella è la data in cui venne

per la prima volta posto il problema che le norme all'esame tendono ora a risolvere.

Si prende atto che la Commissione programmazione economica e bilancio ha comunicato di non avere nulla da osservare sul disegno di legge. Vengono quindi accolti gli articoli del provvedimento e al relatore Lepre è conferito il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

«Adeguamento della legislazione italiana alle disposizioni contenute nelle Direttive CEE n. 75/368 e n. 75/369 del 16 giugno 1975, concernenti misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per alcune attività economiche, e nella Direttiva CEE n. 70/32 del 17 dicembre 1969 relativa alle forniture di prodotti allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico» (881).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Vernaschi, fornisce chiarimenti circa le disposizioni degli articoli 5, 8 e 9 del disegno di legge in relazione al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che ha trasferito funzioni amministrative dello Stato agli enti locali.

Il senatore Antonino Senese precisa che il trasferimento di funzioni dalle Camere di commercio agli enti locali è stato solo parziale e che determinati compiti restano attribuiti a tali organismi.

La Commissione prende quindi atto del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Intervengono poi i senatori Modica, De Matteis e Vittorino Colombo per sottolineare che l'articolato del provvedimento presenta diversi punti che non sono raccordati con le nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Si conviene pertanto sulla opportunità che il Governo apporti al provvedimento quelle modifiche che risultano necessarie per coordinarne il contenuto con il suddetto decreto n. 616.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

AFFARI ESTERI (3^a)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

*Presidenza del Presidente
VIGLIANESI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Radi.

La seduta ha inizio alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

«Adesione ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione» (651).

(Esame).

I Protocolli a cui viene richiesta l'adesione prorogano, per la terza volta, l'Accordo sul grano, scaduto nel 1974. Detto accordo riguarda due convenzioni (sul commercio del grano l'una, sull'aiuto alimentare l'altra), che si inseriscono nel quadro dell'aiuto allo sviluppo e della cooperazione tecnica con i paesi emergenti. La proroga (al 30 giugno 1968) si presenta necessaria per consentire il prosieguo della rinegoziazione in atto.

La Commissione consente con le favorevoli conclusioni proposte dal Presidente, dopo che il sottosegretario Radi si è riservato di fornire in Assemblea ulteriori elementi per aggiornare il Parlamento sullo stato degli atti relativi al negoziato in corso.

L'incarico di riferire all'Assemblea è conferito al senatore Orlando.

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972» (956), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il senatore Peritore.

La Convenzione aggiorna le norme relative alla prevenzione degli abbordi in mare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nel campo delle tecnologie marittime, del

dinamismo delle innovazioni, dell'espansione del trasporto sul mare, del gigantismo delle costruzioni navali.

La Commissione accoglie le conclusioni del relatore, a cui viene conferito l'incarico di riferire favorevolmente.

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia** » (957), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

L'Accordo, illustrato dal relatore Peritore, ricalca il modello base di numerosi altri simili accordi in materia di servizi aerei, regolando fra l'altro i diritti di sorvolo e di scalo, il divieto di cabotaggio, l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, i lubrificanti, i ricambi e le attrezzature di bordo, disciplinando la determinazione delle tariffe ed esentando dalle imposte i trasferimenti valutari degli utili ottenuti nell'esercizio dell'attività svolta nell'altro paese contraente dalla compagnia nazionale.

Si consente con le favorevoli conclusioni della esposizione, ed al senatore Peritore è affidato l'incarico di riferire all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976** » (944), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Come precisa il relatore Santi, il terreno demaniale di cui si propone la cessione al Governo somalo, verrà destinato alla edificanda nuova sede dell'Università nazionale della Somalia. L'Italia si è riservata la richiesta di concessione di un altro terreno demaniale allo scopo (cui era originariamente destinata il terreno ceduto) di costruire una nuova sede per l'ambasciata italiana e il Governo somalo ha aderito alla riserva.

Senza dibattito il senatore Santi viene incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976** » (834).

(Esame).

Riferisce il senatore Marchetti.

Il Protocollo estende ai settori disciplinati dal Trattato istitutivo della CEECA, l'Accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica firmato a Ottawa il 6 luglio 1976 fra CEE e Canada.

Dopo che una precisazione circa questo Accordo è fornita dal sottosegretario Radi, il senatore Marchetti propone l'accoglimento.

Consente la Commissione, che al senatore Marchetti affida l'incarico di riferire nel senso indicato.

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo dell'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto** » (389).

(Rinvio dell'esame).

Il relatore alla Commissione Orlando propone un breve rinvio, riservandosi taluni approfondimenti al fine di una più precisa formulazione delle norme di ratifica ed esecuzione.

Consente il sottosegretario Radi, e l'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

Presidenza del Vice Presidente
OTTAVIANI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, La Forgia e per i trasporti Fontana.

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra » (896).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Ottaviani, relatore alla Commissione, ricorda che nella seduta del 30 novembre la Commissione ha deciso di accantonare i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, relativi ai contributi a privati ai fini della ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, per dare la precedenza al disegno di legge in titolo, il quale dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno in modo da evitare che i finanziamenti recati vadano in economia.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge sono approvati nella dizione, formalmente più corretta, proposta dal relatore.

Sono successivamente approvati tre articoli aggiuntivi, presentati dal relatore: il primo articolo prevede che rimanga di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa anteriormente al 1° gennaio 1978, nonché di quei procedimenti per i quali il predetto dicastero abbia proposto la progettazione prima del luglio 1977; il secondo articolo aggiuntivo stabilisce la priorità per le operazioni di sconto, da parte degli istituti di previdenza, delle annualità relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione; il terzo articolo prevede l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Prende quindi la parola il senatore Mingozzi il quale — nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista — rileva che il disegno di legge n. 896 consente il completamento dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati. Rimane invece aperta la questione dei contributi ai privati, affrontata dai disegni di legge dei quali per il momento la Commissione ha deciso l'accantonamento e che dovranno essere esaminati in tempi brevi per dare finalmente una soluzione definitiva ad una materia che si trascina ormai da decenni.

Infine, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche apportate.

« Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma » (934).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Gusso, relatore alla Commissione, si rimette alla esposizione da lui svolta, in sede referente, nella seduta del 30 novembre.

Il senatore Federici ribadisce le argomentazioni già svolte in occasione dell'esame in sede referente e sottolinea l'impegno che il Governo deve assumere ai fini di un opportuno raccordo tra il settore della ricerca navale e quello della cantieristica. Preannuncia poi il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore Segreto dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Dopo l'approvazione dell'articolo 1 nel testo originario, l'articolo 2 è approvato con un emendamento al secondo comma: è proposto dal relatore ed eleva da 18 a 50 milioni l'importo per il quale il certificato di collaudo delle opere potrà essere rilasciato da un singolo collaudatore.

L'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, è successivamente approvato in un nuovo testo proposto dalla Commissione bilancio.

Infine, la Commissione approva il disegno di legge nell'insieme.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (962), di iniziativa dei senatori Federici ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del Presidente, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge per l'assenza del sottosegretario Rosa, in missione all'estero.

«Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circum-
vesuviana, Cumana e Circumflegrea» (1009).

(Rinvio dell'esame).

A causa dell'assenza del relatore, senatore Bausi, impegnato in altra sede, il Presidente propone di rinviare l'esame del disegno di legge.

La Commissione concorda.

SULLA SITUAZIONE DEI TRAGHETTI NELLO STRETTO DI MESSINA

Il senatore Piscitello richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sulla grave situazione venutasi a creare a seguito dello sciopero del personale viaggiante dei traghetti che operano nello Stretto di Messina. Fa presente che, proprio in questo periodo in cui si sta procedendo alla raccolta degli agrumi, circa 2.000 carri ferroviari sono bloccati a Messina con conseguenti, rilevanti danni per una merce così deperibile. È perciò estremamente urgente l'intervento del Governo per scongiurare negative ripercussioni su tutta l'economia delle zone agrumarie e pericoli di tensioni anche sotto il profilo dell'ordine pubblico. Preannuncia che sull'argomento presenterà un'apposita interrogazione.

Il sottosegretario Fontana assicura che la situazione esposta dal senatore Piscitello è costantemente seguita dal Ministro dei trasporti con particolare attenzione e con l'urgenza che il caso richiede.

La seduta termina alle ore 12,10.

AGRICOLTURA (9^a)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
MACALUSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 10.40.

IN SEDE REFERENTE

«**Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto**» (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

«**Norme in materia di contratti agrari**» (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

«**Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto**» (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri;

«**Norme sui contratti agrari**» (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

«**Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune**» (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

«**Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola**» (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Voti delle Regioni Puglia (n. 20) e Lazio (n. 22).
(Esame e rinvio).

Il presidente Macaluso, in apertura di seduta, illustra i voti trasmessi dalle Regioni Puglia e Lazio, nei quali si auspica una rapida approvazione, secondo le proposte formulate dalla Sottocommissione, della nuova normativa intesa al superamento dei contratti di mezzadria e di colonia. L'esame di detti voti proseguirà, a norma dell'articolo 138, ultimo comma, del Regolamento, congiuntamente con i disegni di legge in titolo, per la connessione delle materie.

La Commissione riprende quindi l'esame rinviato nella seduta del 1° dicembre, passando all'articolo 28 del testo unificato, relativo alla formazione di cooperative fra co-needenti.

La senatrice Talassi, pur dicendosi non pregiudizialmente contraria ad eventuali forme cooperative, nelle quali venga però chiarito il ruolo dei mezzadri e dei coloni, ritiene opportuno evitare di regolamentare adesso la materia, dal momento che è in corso di esame presso le Commissioni riunite 2^a e 12^a una nuova normativa organica sulla cooperazione.

L'articolo in questione, così come è stato elaborato dalla Sottocommissione — rileva dal canto suo, il senatore Mazzoli — non è, di per sé, una novità e tende ad assecondare la creazione di nuove forme di cooperativismo che, di fatto, si vanno già sviluppando nel mondo agricolo, specie nei Paesi della Comunità europea.

Il senatore Truzzi richiama l'attenzione sul carattere volontario delle suddette nuove forme di collaborazione, alle quali possono partecipare gli stessi mezzadri e per le quali è opportuno approntare una regolamentazione che sia diversa da quella cooperativa, ma che consenta a tali raggruppamenti agricoli di beneficiare delle provvidenze previste in favore delle cooperative.

Il senatore Brugger riconosce che esistono già nella realtà del mondo contadino le dette forme di collaborazione, che potrebbero essere regolate con forme associative secondo i suggerimenti avanzati dal senatore Truzzi.

Seguono brevi interventi del relatore Fabbri, dei senatori Pegoraro, Truzzi e del presidente Macaluso.

Quindi il senatore Romeo suggerisce di disciplinare la materia in esame in sede diversa da quella della conversione in affitto dei contratti associativi; mentre per il senatore Zavattini occorre chiarire il problema della partecipazione, alle ipotizzate forme associative, degli stessi concessionari: per quanto concerne il numero dei soggetti che possono dar luogo a tale associazione invece appare opportuno attendere la riforma della legislazione cooperativistica.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Truzzi (osserva che la normativa in esame riguarda non solo la conversione in affitto della mezzadria e della colonia ma tutta la materia generale dei contratti agrari, nella quale può ben farsi rientrare l'ipotesi dell'articolo 28) e del relatore Fabbri (riepiloga i termini nei quali si è posta una possibile soluzione del problema), la Commissione decide di accantonare l'articolo.

Si passa all'articolo 34: prevede che il contratto di mezzadria, di colonia o di compartecipazione, comunque non trasformato in affitto, si risolva nel caso in cui il con-

cedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del rapporto di mezzadria, di colonia o di compartecipazione, in quanto eccedenti i poteri che la legge attribuisce al mezzadro, al colono o al compartecipante o quando sia dimostrato che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni culturali richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasformato.

Il senatore Pegoraro ribadisce l'opportunità, già espressa in precedenza, di sopprimere gli articoli 34 e 35, essendo la sua parte politica favorevole a stabilire una determinata durata per quei contratti associativi non trasformati in affitto.

Contrario alla suddetta proposta si dichiara il senatore Truzzi, ad avviso del quale è preferibile lasciare, per i contratti associativi che non si convertono in affitto, il regime di proroga che può consentire, con delle opportune eccezioni, di estromettere il mezzadro o il colono che non sia capace o non abbia intenzione, per motivi familiari, di condurre il fondo nel nuovo assetto produttivo.

Il senatore Miraglia avverte che l'introduzione dell'articolo in questione equivarrebbe ad una ulteriore estromissione dei mezzadri e dei coloni, mentre esporrebbe la nuova legge alle censure della Corte costituzionale.

Il relatore Fabbri pone l'accento sulla necessità di dare chiarezza e certezza alla nuova legge, la cui impostazione generale verrebbe contraddetta dal permanere del regime di proroga. Invita quindi i senatori democratici cristiani a meglio valutare la portata della eccezione che verrebbe ad essere introdotta con l'articolo 34.

Il senatore Foschi, evidenziata la necessità di non dare una eccessiva dimensione alla tematica che si sta affrontando e che è di portata abbastanza limitata, richiama l'attenzione sul fatto che una predeterminata durata per i contratti di mezzadria o di colonia non trasformati in affitto porterebbe a cristallizzare situazioni che invece è intendimento di tutti superare. Si può — egli aggiunge — rivedere il testo degli articoli 34 e 35 per la formulazione di migliori garanzie

in favore dei concessionari, senza però giungere a predeterminare una durata.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore Truzzi fa osservare che il regime di proroga è stato introdotto a seguito di una valutazione sociale operata dal Parlamento non certo contro i coltivatori, bensì a loro tutela. La migliore scelta che si può ora fare — egli prosegue — va in direzione del mantenimento di detta proroga con eccezioni come quella che prevede l'estromissione del mezzadro o colono solo quando questi non è in grado di coltivare il fondo trasformato.

Il senatore Miraglia — ricordato che il ripristino, a seguito di sentenza della Corte costituzionale, della norma analoga a quella in esame è avvenuto appena nel 1975 e che pertanto un escomio generalizzato non si è potuto ancora realizzare solo per la brevità del periodo di tempo intercorso — fa osservare che le ripercussioni del mantenimento del regime di proroga con le proposte eccezioni ai fini della estromissione del mezzadro o del colono possono essere molto gravi.

Seguono, per chiarimenti, interventi del presidente Macaluso (precisa che la proposta del senatore Truzzi limita l'escomio solo al coltivatore non in grado di eseguire le operazioni culturali richieste dal fondo trasformato), del sottosegretario Lobianco e dei senatori Pegoraro e Zavattini.

L'articolo 34 è quindi accantonato, unitamente agli articoli 35 e 36.

Si passa all'esame dell'articolo 37 relativo all'indennizzo in favore dei concessionari nel nuovo testo in precedenza illustrato dal relatore Fabbri.

Dopo interventi del relatore e dei senatori Foschi, Chielli, Pegoraro e Brugger, l'articolo è accolto nel testo suddetto con un emendamento del senatore Truzzi relativo al calcolo dell'indennità (limite massimo rapportato a dodici e non a quindici annualità del canone). In particolare, si prevede che in tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida, ai coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori

diretti, ai mezzadri, ai coloni, a compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte della interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice. Nella determinazione della misura di tale indennizzo il giudice dovrà tener conto della produttività del fondo, degli anni per i quali il rapporto avrebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

Secondo la norma, inoltre, detta indennità, nel caso di contratto di affitto, non potrà essere superiore a dodici annualità del canone; nel caso di contratti di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non potrà superare l'ammontare di cinque quote annuali di riparto spettanti al mezzadro, al colono, al compartecipante o al soccidario. Si stabilisce infine che l'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

Accantonato successivamente l'articolo 38, si passa all'articolo 39 relativo alla efficacia degli accordi e delle transazioni, sul quale il senatore Pegoraro avanza delle riserve, specie in riferimento all'emendamento presentato dai senatori Mazzoli e Truzzi e nel quale fra l'altro vengono riconosciuti gli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali anche in deroga alle norme di legge. Ciò, egli aggiunge, finirebbe col vanificare ogni nuova normativa.

Analoghe perplessità sugli accordi collettivi avanzano il relatore Fabbri ed i senatori Zavattini e Chielli ed il presidente Macaluso.

Dopo interventi dei senatori Truzzi (secondo il quale occorre avere fiducia nelle capacità contrattuali delle organizzazioni sindacali che possono dar luogo a regolamentazioni veramente avanzate) e Mazzoli (osserva che le organizzazioni sindacali, nate per la tutela delle proprie componenti sociali, possono spesso meglio regolare certe fattispecie concrete nell'interesse dei suoi stessi rappresentati), prende la parola il relatore Fabbri: la normativa che ci si ac-

cinge ad emanare — egli rileva — può, certo, essere sempre un quadro di riferimento per la stessa autonomia contrattuale delle parti, autonomia che può, d'altra parte, essere opportunamente riconosciuta nell'ambito dello stesso testo proposto per l'articolo 39 dalla Sottocommissione. Non concorda sul riconoscimento di accordi collettivi con validità *erga omnes*.

Segue un intervento del Sottosegretario Lobianco che si intrattiene sulla opportunità che le organizzazioni professionali integrino, secondo una tendenza già in atto nel Paese, la regolamentazione di certe situazioni obbiettive nel contesto di norme di legge.

Dopo un ulteriore intervento dei senatori Zavattini, Truzzi e Pacini, la Commissione accoglie l'articolo 39 in un nuovo testo formulato dal relatore Fabbri: si prevede la validità degli accordi transattivi con i quali le parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali e davanti al giudice, pongono in essere, mediante reciproche concessioni in tema di diritti derivanti dalle vigenti leggi sui contratti agrari, un regolamento del loro rapporti. Tale validità è estesa agli accordi anche non aventi natura transattiva, stipulati fra le parti sulla stessa materia, sempre con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali e davanti al giudice.

Il seguito è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Macaluso avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 7 dicembre, alle ore 10,30, per l'esame, in sede referente, dei disegni di legge concernenti la trasformazione dei contratti agrari e del disegno di legge n. 986 concernente il cosiddetto « quadrifoglio »; in sede redigente, del disegno di legge sulla disciplina della caccia e, in sede deliberante, per l'esame del disegno di legge n. 831 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

Sottocommissione per l'accesso

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
BOGI

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

Il Presidente dà notizia di una recente lettera con la quale il Presidente della Concessionaria affronta il problema delle trasmissioni dell'accesso sia in relazione alla determinazione del tempo da riservare complessivamente a tali trasmissioni, sia in ordine alla esigenza di una loro maggiore armonizzazione con il palinsesto radiotelevisivo.

Al riguardo il Presidente osserva che dopo il primo anno di trasmissioni dell'accesso, contrassegnato per evidenti necessità dal carattere della sperimentaltà, si impone indubbiamente per la Sottocommissione un momento di rimediazione. In particolare uno dei temi che dovranno essere affrontati non potrà non essere quello della collocazione delle trasmissioni dell'accesso in fasce orarie che non siano di emarginazione. Sarà poi necessario anche uno sforzo di adattamento delle strutture del palinsesto radiotelevisivo alla nuova realtà dell'accesso, che è uno degli aspetti più qualificanti di quella funzione di servizio pubblico con cui si giustifica il monopolio radiotelevisivo in sede nazionale.

Alle considerazioni del presidente Bogi aderiscono il deputato Bini e il senatore Finessi, i quali esprimono la convinzione della necessità di un approfondito dibattito dal quale trarre gli elementi per l'individuazione delle direttrici su cui impostare la soluzione dei problemi dell'accesso.

Da parte sua il deputato Delfino sottolinea come una delle caratteristiche fondamentali dell'accesso è la funzione di rie-

quilibrio complessivo delle trasmissioni radiotelevisive. Proprio in relazione a questo fatto i partiti ed i gruppi rappresentati in Parlamento si sono finora astenuti dal partecipare all'accesso. È tuttavia evidente che le parti politiche, come la sua, che si vedono fortemente danneggiate nel trattamento usato in sede di Tribune e dell'informazione complessivamente data non potrebbero non rivedere tale atteggiamento continuando a persistere la situazione di obiettivo disfavore lamentata.

Dopo che tutti gli intervenuti concordano sul fatto che una risposta alla lettera del Presidente della RAI potrà evidentemente essere data solo dopo la conclusione del dibattito iniziato nella seduta odierna, dibattito che richiede ulteriori approfondimenti e contributi, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato per il tesoro Abis e per le finanze Azzaro, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

659 — « Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari », d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: *parere favorevole condizionato alla introduzione di taluni emendamenti*;

734 — « Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa », d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*;

869 — « Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato », d'iniziativa dei senatori Venanzi ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*.

La Sottocommissione, infine, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge in stato di relazione:

465 — « Disciplina delle locazioni di immobili urbani », relativamente all'articolo 78-quinquies, proposto dai relatori senatori Rufino e De Carolis: *parere favorevole condizionato alla introduzione di taluni emendamenti*.

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Grassini, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

133, 258, 338, 463, 579 e 596, concernenti norme sulla trasformazione dei contratti agrari, relativamente ad un emendamento all'articolo 30 (disposizioni a favore dei piccoli concedenti) del testo unificato: *rinvio dell'emissione del parere*.